

(N. 2143)

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore MURMURA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 13 GENNAIO 1983

Interpretazione autentica dell'articolo 1283 del codice civile,
in materia di anatocismo

ONOREVOLI SENATORI. — Viene seguita da banche, istituti di credito, società finanziarie una prassi opposta e contraria al divieto dell'anatocismo sancito nell'articolo 1283 del codice civile, nel senso che, a carico dei clienti in mora, così come di quelli in attivo, viene operata la capitalizzazione degli interessi, rendendoli, pertanto, a loro volta produttivi di altri interessi.

Questa prassi, che è cosa ben diversa dagli usi normativi o consuetudinari, deve non solo considerarsi illegittima perchè realizza inconcepibile disparità di trattamento tra

le banche ed i cittadini e perchè distorce una costante ed universale regola giuridica, ma rappresenta, altresì, una lesione di ogni sano principio economico e di stabilità nei processi produttivi, alterando il costo del danaro senza alcun criterio obiettivo e ponendo a favore di banche ed istituti di credito vantaggi economici eccessivi alteranti anche gli interessi legali.

Sono queste le ragioni, onorevoli senatori, che mi spingono a presentare un chiarificatore disegno di legge.

DISEGNO DI LEGGE
—*Articolo unico.*

L'articolo 1283 del codice civile va interpretato nel senso che anche nei conti correnti bancari ed in ogni operazione di mutuo gli interessi vanno imputati a capitale esclusivamente dal giorno della domanda giudiziale o per effetto di convenzione successiva alla loro scadenza e per un periodo non inferiore a sei mesi.